

# **Bozza**

## **Del nuovo Statuto Della S.O.S. Novate Milanese**

### **Titolo I. Principi Fondamentali**

#### **Articolo 1 – Ragione sociale**

L'Associazione denominata "S.O.S. NOVATE MILANESE – ASSOCIAZIONE VOLONTARIA" con sede in Novate Milanese è un'Associazione di Pubblica Assistenza e di Pronto Soccorso.

#### **Articolo 2 – Durata e ambito**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e svolge la sua attività sul territorio della Regione Lombardia.

L'Associazione si basa sulla prestazione gratuita dell'opera dei propri soci e può avvalersi pure di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente, nei limiti necessari al proprio funzionamento, che siano qualificate e/o specializzate, ed in conformità alle leggi vigenti.

#### **Articolo 3 – Fini**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica e s'ispira ai principi di solidarietà umana e cristiani nonché a quelli recati nella legge 266/1991 e nella l.r. 22/1993 e loro successive modifiche.

#### **Articolo 4 – Oggetto sociale**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Soccorrere e trasportare ammalati e feriti;
- b) Prestare assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati;
- c) Assistere ammalati od infortunati nel loro domicilio;
- d) Assistere anziani, disabili, emarginati e persone comunque in stato di bisogno, eventualmente anche nel loro domicilio;
- e) Promuovere ed organizzare corsi di formazione per soccorritori, corsi d'aggiornamento per gli Associati e seminari informativi nelle materie proprie dell'oggetto sociale alla cittadinanza;
- f) Concorrere con i propri mezzi, organizzazione ed esperienza nel campo della Protezione Civile a soccorrere popolazioni colpite da calamità naturali;
- g) Costituire, occorrendo, distaccamenti e/o delegazioni, che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- h) Partecipare a congressi, seminari, incontri in genere, nei quali si dibattano i temi inerenti alle attività statutarie;
- i) Destinare parte delle proprie entrate annuali a scopi benefici ed umanitari.
- j) Assicurare una sana e prudente gestione economico-finanziaria.

## **Articolo 5 – Modalità d'azione**

L'Associazione adempie i propri scopi mediante:

- a) l'opera dei Soci;
- b) l'acquisizione di Soci;
- c) l'organizzazione di raccolta di mezzi;
- d) lo sviluppo di iniziative di carattere economico che favoriscano il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) la collaborazione con altre Organizzazioni o l'adesione ad Associazioni, Enti pubblici o privati, operanti sul Territorio Nazionale, aventi le medesime finalità ed operanti negli stessi ambiti dell'associazione;
- f) la stipula di convenzioni.

## **Articolo 6 – Vessillo sociale**

Il vessillo sociale consta di un drappo di tessuto recante nel mezzo una croce rossa con bordi bianchi ed all'interno della croce stessa la scritta "S.O.S. NOVATE MILANESE" in colore bianco.

## **Titolo II. I Soci e i Sostenitori**

### **Articolo 7 – Tipologia soci**

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari;
- c) Soci Benemeriti.

I menzionati Soci, ad esclusione dei Benemeriti, hanno l'elettorato attivo e passivo e prestano la loro attività volontariamente, direttamente e gratuitamente.

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

### **Articolo 8 – Obblighi dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti:

- a) ad osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e le risoluzioni impartite dal Consiglio Direttivo e dagli organi direttivi;
- b) a rispettare il segreto professionale;
- c) a non compiere atti o azioni che danneggino l'immagine e gli interessi morali e materiali dell'Associazione;

I soli Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, e devono adempiere tale obbligo almeno nella misura minima annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio.

La quota associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta ammissione a Socio. Il Socio dimissionario o che in ogni modo

cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso e non ha diritto alcuno alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote associative sino a quel momento versate.

#### **Articolo 9 - Adesione dei Soci Ordinari**

Fanno parte dell'Associazione, con l'incarico di Soci Ordinari, persone d'ambo i sessi, di accertata buona condotta morale e civile, maggiorenni, che condividono i principi di solidarietà umana e cristiana ai quali s'ispira l'Associazione, che hanno presentato la domanda di adesione rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo, con la quale dichiarano espressamente di aderire allo Statuto, al Regolamento e di voler svolgere una o più delle attività statutarie.

L'ammissione è decisa dal Consiglio.

L'eventuale diniego, sufficientemente motivato, da parte del Consiglio, è impugnabile avanti il Collegio dei Proviviri, che si pronuncia in via definitiva.

#### **Articolo 10 – Perdita dei requisiti dei Soci Ordinari**

Si perde la qualifica di Socio ordinario per:

- a) la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività dell'Associazione, protratta per almeno 12 mesi; la determinazione al riguardo deve essere presa dal Consiglio per proposta del RCM (Responsabile Corpo Militi) e/o di uno qualsiasi dei Consiglieri.
- b) il mancato pagamento della quota associativa ratificata dal Consiglio.

#### **Articolo 11 – Obblighi dei Soci Ordinari**

I Soci ordinari, in qualità di Volontari sono tenuti a prestare, senza alcun compenso, la propria opera nelle diverse attività dell'Associazione con la continuità, la serietà, l'impegno morale e materiale richiesti dagli Organi Direttivi e dai Regolamenti.

#### **Articolo 12 – Qualifiche dei Soci Ordinari**

I Soci ordinari che prestano la loro opera nei servizi di trasporto, pronto soccorso e assistenza sono chiamati Soccorritori e fanno parte del Corpo Militi. La responsabilità di tutte le attività dei Soccorritori compete al Responsabile del Corpo Militi (RCM).

Ogni attività del corpo militi è disciplinata dal Regolamento.

I Soci ordinari che non svolgono le attività di cui all'art. 4 punti a-b-c-d-f saranno inseriti in una o più delle divisioni nelle quali è organizzata l'Associazione e collaboreranno attivamente nei diversi compiti alle stesse assegnati.

Essi dipenderanno direttamente dal Responsabile della Divisione con la quale collaboreranno e sono soggetti a tutte le norme e disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento.

La disponibilità minima che ogni Socio ordinario dovrà garantire all'Associazione sarà quella contemplata dal Regolamento.

#### **Articolo 13 - Formazione dei Soci Ordinari**

Coloro, che nell'Associazione intendono prestare la loro opera per svolgere le attività di cui all'art. 4 punti a-b-c-d-f, devono frequentare i corsi disciplinati dalle normative al momento vigenti secondo le disposizioni emanate dall'Associazione.

Coloro, che nell'Associazione intendono prestare la loro opera in qualità di addetti al centralino e ai servizi di Assistenza, dovranno frequentare i corsi di addestramento che l'Associazione ritiene idonei.

#### **Articolo 14 – Soci Ordinari Minorenni**

Possono inoltre far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi, minori, di buona condotta morale e civile, che hanno compiuto il 14° anno di età.

Questi, nel mentre saranno tassativamente esclusi dal servizio di Pronto Soccorso e Assistenza, potranno svolgere tutte le attività collaterali dell'Associazione sotto la guida del Responsabile della Divisione competente.

Essi saranno denominati Giovani Aspiranti e la loro adesione sarà subordinata al consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

#### **Articolo 15 – Soci Onorari**

Sono Soci Onorari quelle persone fisiche, anche non appartenenti all'Associazione che con la loro opera, attività e personalità hanno dato un contributo di particolare rilievo all'affermazione e promozione dei valori di solidarietà umana ai quali si richiama l'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea o, se appositamente delegato dall'Assemblea, dal Consiglio, previo assenso dell'interessato, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri; la relativa delibera dovrà essere approvata dal Consiglio con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

I diritti dei Soci Onorari decorrono dal momento della nomina ad eccezione del diritto di partecipazione alle Assemblee che è che è regolato dall'art. 21.

#### **Articolo 16 – Soci Benemeriti**

Sono Soci Benemeriti quelle persone fisiche che hanno acquisito particolari meriti e benemerenze nell'esercizio dell'attività di volontariato, prestata senza interruzione nell'Associazione per almeno dieci anni.

La qualifica è conferita dal Consiglio su proposta del Presidente e/o di almeno tre Consiglieri.

Il Socio Benemerito non è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, partecipa alle assemblee ma senza diritto di voto.

#### **Articolo 17 – Recesso dei Soci**

La qualifica di Socio, oltre che per la perdita dei requisiti di cui all'Art. 10 dello Statuto, si perde:

- a) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto;
- b) per morte;
- c) per allontanamento;

Chiunque, a seguito di dimissioni volontarie, può ripresentare domanda di riammissione una sola volta e trascorso un anno dalla precedente dimissione. L'eventuale diniego motivato da parte del Consiglio è impugnabile avanti il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 18 – Cause di allontanamento dei Soci**

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, un Socio può essere allontanato:

- a) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) per un comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- c) per accertata grave trasgressione alle norme regolamentari ed ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'Associazione.

L'allontanamento del Socio deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci oppure dal Consiglio se lo stesso ha ottenuto, all'atto della sua nomina, delega ad esercitare tale facoltà per tutto il periodo durante il quale resterà in carica.

Ogni delibera relativa all'allontanamento di un Socio dovrà essere presa dall'Assemblea con maggioranza semplice; dal Consiglio, a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri; inoltre la delibera con i motivi che hanno determinato la decisione deve essere notificata al Socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro l'allontanamento, può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva ed impugnabile, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, alla Competente Autorità Giudiziaria.

I Soci allontanati dall'Associazione non possono essere riammessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'allontanamento e l'eventuale riammissione deve essere deliberata dal Consiglio con voto segreto; la riammissione è consentita una sola volta.

## **Articolo 19 – Albo dei Sostenitori**

E' istituito l'Albo dei Sostenitori.

Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, che non svolgono nessuna delle attività descritte all'Art. 4 dello Statuto, ma che versano, entro l'anno solare, un contributo almeno pari alla quota minima annualmente stabilita dal Consiglio per i Soci Ordinari.

L'Albo dei Sostenitori sarà aggiornato di anno in anno.

## **Titolo III. Organi dell'Associazione**

### **Articolo 20 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei revisori dei conti

Le cariche in seno all'Associazione sono elettive e gratuite.

Non possono ricoprire cariche in alcun organo dell'Associazione coloro che, sotto qualsiasi forma, svolgono attività remunerata dall'Associazione.

### **Articolo 21 – Assemblea dei Soci**

All'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione possono partecipare tutti i Soci la cui nomina, deliberata dal Consiglio, è avvenuta da almeno novanta giorni.

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo hanno la facoltà di invitare, di volta in volta, ai lavori dell'Assemblea, anche non soci, la cui partecipazione è ritenuta utile per le finalità proprie dell'Associazione, affinché esprimano il loro pensiero e le loro proposte.

Il parere espresso dagli invitati avrà valore consultivo non vincolante per l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente.

Il processo verbale dell'Assemblea sarà redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Detto verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio a fungere da Segretario che curerà la redazione del verbale dell'assemblea; nell'ipotesi di Assemblea Straordinaria la funzione di segretario è svolta da un notaio.

Ciascun Socio ha diritto a un voto. E' ammessa la delega. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) a scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali o qualora la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità.

Il procedimento elettorale ed i compiti della Commissione Elettorale sono disciplinati dal Regolamento dell'Associazione. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità la votazione deve essere ripetuta una seconda volta.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

## **Articolo 22 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, stante la chiusura dell'esercizio finanziario annuale al 31 Dicembre.

Il Consiglio ha la facoltà di rinviare la convocazione, a richiesta dell'Amministratore per gravi e comprovati motivi, sino al 30 Giugno di ciascun anno finanziario.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo affissione nei locali della sede e affissione murale per le vie di Novate Milanese dell'avviso di convocazione da rendersi pubblico almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Deve inoltre essere fatto pervenire a ciascun Socio, all'indirizzo comunicato da quest'ultimo in Associazione, idoneo avviso di convocazione.

I manifesti e gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno con l'esatta indicazione degli argomenti che saranno trattati oltre l'ora ed il luogo previsti sia per la prima che per la seconda convocazione.

Nel corso dell'anno può essere richiesta dal Consiglio, qualora ne ravvisi l'opportunità, o da un decimo dei Soci per iscritto al Consiglio, la convocazione di altre Assemblee Ordinarie.

Dette Assemblee devono essere convocate dal Presidente entro sessanta giorni dalla data della richiesta con le medesime norme previste dal terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

### **Articolo 23 – Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'assemblea ordinaria svolge i seguenti compiti:

- a) approva la relazione del Presidente sull'attività dell'associazione, dei suoi organi direttivi e dei suoi componenti;
- b) delibera sui bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- c) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti a scrutinio segreto;
- d) delibera sugli eventuali accordi di collaborazione con altre Associazioni;
- e) delibera sull'eventuale allontanamento dei soci e sull'eventuale nomina a Soci ordinari, Benemeriti e Onorari in applicazione degli articoli 15 e 16 con facoltà di delega al Consiglio per la durata del suo mandato tali funzioni.
- f) delibera, nell'ambito delle norme statutarie, su tutto quanto ritiene utile per la gestione ordinaria dell'Associazione.

### **Articolo 24 – Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per propria decisione o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è effettuata con le medesime norme previste per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e le funzioni di Segretario dovranno essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 75% dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei Soci Ordinari e qualunque sia il numero degli altri soci intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito:

- a) alla modifica dell'Atto Costitutivo;
- b) alla modifica dello Statuto;
- c) allo scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione.

### **Articolo 25 – Validità dell'Assemblea Straordinaria**

Le deliberazioni riguardanti le modifiche di cui all'art. 25 devono essere prese a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea; mentre, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio in opere o ad enti di beneficenza, la deliberazione deve essere presa in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci partecipanti all'assemblea.

## **Articolo 26 - Referendum**

E' previsto l'istituto del Referendum consultivo sulle norme del Regolamento.

## **Articolo 27 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

E' composto di 7 membri.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La prima convocazione del Consiglio, dopo la sua elezione, deve avvenire, a cura del Presidente uscente e senza necessità di comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla data d'elezione, per provvedere alla nomina delle cariche sociali di cui al n.10 dell'art. 29.

## **Articolo 28 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, in seguito, è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente o dal segretario anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione, effettuata con lettera contenente l'ordine del giorno della riunione, deve essere recapitata ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio è costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

I Consiglieri che sono assenti ingiustificati per almeno tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla carica ed al loro posto il Consiglio coopta i non eletti in ordine dei voti ottenuti.

Qualora, nel corso della sua durata, il 50% più uno dei membri del Consiglio Direttivo si dimettano contemporaneamente, l'intero Consiglio in carica sarà considerato decaduto ed il Presidente, il Vice Presidente od il più anziano dei Consiglieri in carica, dovrà convocare, entro 90 giorni, l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio, che avrà la stessa scadenza prevista per quello decaduto.

Le delibere del Consiglio sono valide, salvo le eccezioni previste da questo Statuto, se prese a maggioranza semplice di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente se il voto è palese, in caso contrario la parità comporta il rigetto della proposta.

Non sono considerati voti espressi quelli degli astenuti e le schede bianche.

Il Consiglio può invitare ad assistere ai propri lavori chiunque ritiene opportuno

## **Articolo 29 – Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e Straordinaria amministrazione, salvo quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio tratta e delibera su tutti gli aspetti della vita associativa non di competenza assembleare come definiti nei precedenti articoli ed in particolare in via esemplificativa e non tassativa, deve:

1. deliberare sull'attività e sulla gestione del patrimonio dell'Associazione ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;

2. determinare la misura del contributo delle diverse categorie di Soci e le norme di pagamento;
3. surrogare i Consiglieri dimissionari, deceduti o defunti cooptando in sostituzione, di volta in volta, il primo dei non eletti;
4. determinare le norme di esecuzione delle delibere assembleari;
5. esaminare e deliberare circa le proposte avanzate dai Consiglieri.
6. deliberare l'ammissione di tutti i nuovi Soci, nominare i Soci Onorari, in numero non superiore a tre nell'arco del proprio mandato, quelli Benemeriti;
7. deliberare la perdita della qualifica di Socio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;
8. controllare, ratificare e deliberare sull'operato delle Divisioni Operative in cui è organizzata l'Associazione e d'ogni altro organismo che l'Associazione dovesse attivare ai fini operativi ed organizzativi, e conferendo ai medesimi le relative mansioni;
9. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dall'Amministratore, al termine di ogni esercizio e proporli all'approvazione dell'Assemblea;
10. nominare, con la stessa durata del Consiglio, fra i suoi membri, le seguenti cariche:
  - a) Presidente
  - b) Vice Presidente
  - c) Amministratore
  - d) Segretario
  - e) Responsabile Corpo Militi

Conferendo ai medesimi i relativi poteri.

Tutte le nomine avvengono per alzata di mano o mediante votazione a scrutinio segreto.

Tutte le suddette cariche potranno essere revocate in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, per gravi Inadempienze, incapacità o inadeguatezza ai compiti loro affidati.

Le delibere di revoca devono essere prese a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio.

11. Assegnare la responsabilità di gestione delle Divisioni Operative previste dal Regolamento secondo capacità e competenza.
12. Deliberare sull'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale retribuito;
13. deliberare sull'eventuale riammissione di Soci allontanati;
14. Comminare le sanzioni previste dal Regolamento.
15. Assegnare gli incarichi di Direttore Sanitario ed Assistente Spirituale.
16. Istituire, aggiornare, integrare e modificare il Regolamento
17. Attribuire o revocare incarichi

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; copia del verbale, dal quale potranno essere omesse tutte quelle parti che, ad insindacabile giudizio del Consiglio, trattino materie riservate, dovrà essere affissa, dopo l'approvazione, all'albo dell'Associazione.

### **Articolo 30 – Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dura in carica quanto il consiglio che l'ha nominato.

Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha facoltà di promuovere istanze giudiziarie e amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha la responsabilità di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio e dell'Oggetto Sociale.

Il Presidente risponde del suo operato, nell'ambito dei poteri conferitigli, al Consiglio e, in generale all'Assemblea.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i poteri e le prerogative sono attribuite al Vice Presidente.

### **Articolo 31 – Revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i propri membri od anche fra esperti contabili non Soci.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri, tre effettivi e due supplenti determinati secondo il numero di voti ottenuti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il collegio dei revisori dei conti assolve i compiti di cui alle vigenti disposizioni di Legge ed esercita il controllo sulla gestione contabile-amministrativa dell'Associazione.

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce per la prima volta entro e non oltre il 15 (mo) giorno successivo alla sua elezione per la nomina del suo Presidente che deve essere scelto fra i suoi membri effettivi; se fra i membri effettivi è eletto un non Socio, così come previsto dal primo comma del presente articolo, la Presidenza del Collegio dei revisori dei conti gli spetta di diritto.

## **Titolo IV. Cariche sociali**

### **Articolo 32 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio al quale deve rendere conto del suo operato.

Tra le sue responsabilità ci sono quella del rapporto con gli enti esterni e d'ogni attività connessa con lo sviluppo dell'immagine dell'associazione.

### **Articolo 33 – L'Amministratore**

L'amministratore è nominato dal Consiglio fra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio al quale deve rendere conto del suo operato.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio che lo ha eletto, decade anch'esso ma resta in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore effettuata dal nuovo consiglio.

Tra le sue responsabilità rientra la corretta tenuta contabile-amministrativa della società, inclusi i libri sociali a carattere contabile, la produzione di bilanci e relative relazioni accompagnatorie, riferire periodicamente al consiglio l'andamento economico-finanziario dell'associazione, curare i rapporti con fornitori e assistiti, assicurare il rispetto delle norme fiscali.

#### **Articolo 34 – Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio fra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio al quale deve rendere conto del suo operato.

Il Segretario, tra le sue responsabilità, ha quella della redazione dei verbali del consiglio e delle assemblee (tranne quelle straordinarie), procurerà di trascrivere prontamente i verbali sui libri sociali e l'aggiornamento del libro soci.

#### **Articolo 35 – Il Responsabile Corpo Militi (RCM)**

Il Responsabile Corpo Militi (R.C.M.) è nominato dal Consiglio fra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo al quale deve rendere conto del suo operato.

Il Consiglio ha facoltà di prendere nei suoi confronti tutti i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Generale; tali provvedimenti devono essere motivati e resi noti al R.C.M. in forma scritta.

In caso di revoca del mandato o di dimissioni dall'incarico il Consiglio, entro trenta giorni, nomina fra i suoi componenti il nuovo RCM

In caso di assenza e/o impedimento il R.C.M. è sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vice Presidente.

I compiti del RCM sono riportati nel regolamento.

#### **Articolo 36 – I Consiglieri**

I restanti consiglieri assumeranno la responsabilità delle divisioni in cui si articola l'Associazione secondo attitudine e abilità.

Le divisioni, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- divisione sanità che si prende cura di tutti gli aspetti sanitari dei militi e delle ambulanze, la formazione dei militi e l'approntamento dei corsi di formazione.
- divisione Logistica che si prende cura della buona manutenzione degli automezzi, dello stato di conservazione della sede e del suo contenuto, del corretto funzionamento del ponte radio, della supervisione sugli aspetti tecnologici.

### **Titolo V – Cariche ausiliarie**

#### **Articolo 37 – Il Direttore Sanitario**

La responsabilità dell'andamento sanitario dell'Associazione compete al Direttore Sanitario che è un medico, iscritto all'albo ed abilitato alla professione medica, esercitante la stessa, nominato dal Consiglio.

Il Direttore Sanitario è il garante presso le Autorità Sanitarie competenti della funzionalità e della efficienza delle attività di Assistenza e di Pronto Soccorso svolte dall'Associazione.

Il Direttore Sanitario dura in carica fino a revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo. Può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio.

### **Articolo 38 – L'Assistente Ecclesiastico**

L'Assistente Ecclesiastico è un Sacerdote vicino all'Associazione che collabora con la stessa ed assiste spiritualmente e moralmente i Soci.

E' scelto dal consiglio, dura in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo, può essere reincaricato ed invitato a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni, il consiglio deve, entro trenta giorni, provvedere alla nomina del nuovo assistente ecclesiastico.

### **Articolo 39 – Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene eletto dall'Assemblea tra soci, sostenitori e/o persone esterne all'Associazione, di specchiata onestà e riconosciuta indipendenza rispetto agli altri organi associativi.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente nella prima riunione.

Il Collegio dei Probiviri delibera:

- sulle controversie rimesse al suo giudizio, fra soci ed organi dell'Associazione;
- sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Direttivo nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
- su provvedimenti di allontanamento di un socio.

Il giudizio del Collegio è definitivo ed è impugnabile avanti l'Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione.

## **Titolo VI. Entrate, Patrimonio, esercizio finanziario**

### **Articolo 40 - Le Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi, lasciti e donazioni;
- d) convenzioni;
- e) contributi dei sostenitori
- f) oblazioni e da altre entrate non specifiche alle precedenti lettere che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione

### **Articolo 41 – Il Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un importo minimo di Euro 26.000,00 (diconsi Euro ventiseimila/00) sotto qualunque forma investito
- b) lasciti e donazioni, purché accettati con delibera del Consiglio e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
- c) beni mobili
- d) beni immobili.

## **Articolo 42 – L'Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo annuale, corredato dalla relazione del Consiglio e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'esame ed approvazione dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 30 aprile successivo alla scadenza dell'esercizio cui il conto stesso si riferisce salvo quanto previsto al precedente articolo 23, secondo comma.

Il conto consuntivo deve essere comunicato con la relazione del Consiglio e con i documenti giustificativi dall'Amministratore al Collegio dei revisori dei conti, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci.

Il consuntivo, con la relazione del Consiglio e quella del Collegio dei revisori dei conti, deve essere esposto, in copia, nella Sede Sociale durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea e finché il conto stesso non è approvato.

## **Titolo VII. Norme finali**

### **Articolo 43 - Scioglimento**

L'Associazione è sciolta con le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e con l'osservanza degli artt. 24 e 25.

### **Articolo 44 – Nomina del liquidatore**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e fissa le direttive per la liquidazione. I liquidatori possono essere revocati con la deliberazione dell'Assemblea.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Articolo 45 - Efficacia**

Il presente statuto sostituisce ed abroga il precedente ed ogni altra norma regolamentare con esso incompatibile, a partire dalla sua entrata in vigore.

Le cariche sociali ed ogni altro Organo elettivo dell'Associazione resteranno in carica fino alle scadenze previste all'atto della loro nomina, con l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni statutarie.

### **Articolo 46 – Entrata in vigore**

Lo statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 47 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato.

7.2.2006